

**Il D.Lgs 121/2011 non incide  
sul verbale di contestazione delle violazioni amministrative ambientali**

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

A seguito del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, nell’ordinamento italiano un ente collettivo può essere ritenuto responsabile per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Nel rispetto dei principi costituzionali, il meccanismo sanzionatorio previsto a carico dell’ente consiste in una gamma di sanzioni amministrative applicabili all’ente in relazione alla commissione di determinati reati.

Per la materia ambientale il tema è diventato di stringente attualità con il recente d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che inserendo nell’originario testo del d.lgs. 231/2001 l’art. 25-*undecies*, ha esteso questa forma di responsabilità amministrativa ad alcuni reati ambientali: agli enti collettivi si applicano le sanzioni amministrative enumerate dal citato articolo 25-*undecies* in relazione alla commissione dei reati ambientali ivi elencati in modo tassativo. In questo modo il legislatore italiano si è finalmente adeguato alle direttive comunitarie e alla realtà, prendendo atto che l’ente spesso non è ignaro di fronte a reati ambientali realizzati nel suo interesse o a suo vantaggio.

Va, però, chiarito che il d.lgs. 121/2011 non introduce una nuova disciplina generale in materia di illeciti amministrativi ambientali, ma si limita a contemplare misure di responsabilizzazione diretta degli enti in relazione a specifici fenomeni di criminalità ambientale d’impresa.

Per garantire il rispetto dell’art. 27, comma 1 della Costituzione, il legislatore ha previsto che tale nuova responsabilità, pur conseguendo ad illeciti penali ambientali, operi sul piano amministrativo.

Si deve sottolineare che il sistema creato dal decreto legislativo n. 231/2001 si affianca a quello istituito dalla legge n. 689/1981, senza sostituirlo: la responsabilizzazione degli enti collettivi mediante sanzioni amministrative in relazione alla commissione di determinati reati ambientali integra un’eccezione al consolidato principio della personalità della responsabilità amministrativa punitiva; anzi, più correttamente, rappresenta un vero e proprio *tertium genus* rispetto ai tradizionali sistemi di responsabilità penale e amministrativa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735.

Tratto distintivo di tale peculiare responsabilità amministrativa è che l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli organismi collettivi discende dalla commissione dei reati ambientali, invece di derivare dalla realizzazione di pregressi illeciti amministrativi ambientali: a differenza di quanto accade nel tradizionale sistema amministrativo punitivo, il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa è il fatto costituente reato e non la condotta integrante l'illecito amministrativo.

Appare, allora, opportuno sgomberare il campo da equivoco che si sta diffondendo tra gli operatori: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. n. 231/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 121/2011, non è una figura generale idonea a sovvertire le regole vigenti in tema di soggetto attivo dell'illecito amministrativo ambientale. Rimane così invariata la modalità di stesura delle contestazioni per gli illeciti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di settore, poiché il richiamato d.lgs. n. 121/2011 non stravolge le tradizionali tecniche di redazione dei verbali di contestazione. Per la generalità degli illeciti amministrativi ambientali il soggetto attivo è (e resta) la persona fisica cui è imputabile la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981.<sup>2</sup> Di conseguenza, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 121/2011 non comporta che gli estremi dell'illecito amministrativo possano essere contestati o notificati agli enti collettivi, al di fuori delle già note ipotesi di responsabilità solidale storicamente previste dal comma 3 dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

D'altronde, l'art. 34 del d.lgs. 231/2001, nel dettare le disposizioni processuali applicabili al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, fa riferimento al codice di procedura penale e al d.lgs. 271/1989, n. 271 (ovvero alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), non alle regole procedurali della legge 24 novembre 1981, n. 689. Allo stesso modo, l'art. 36, comma 2 del d.lgs. 231/2001 per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente impone che si osservino le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende, senza alcun rimando a poteri ed atti previsti dall'art. 13 della legge n. 689/1981.

In conclusione, gli organi di vigilanza ambientale nella parte del verbale di contestazione dedicata all'autore della violazione continueranno ad inserire l'individuo cui è imputabile l'azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Soltanto per le sanzioni amministrative dipendenti da reato ambientale vigono le diverse regole di attribuzione della responsabilità amministrativa enunciate dal decreto legislativo n. 231/2001, come novellato dal d.lgs. 121/2011.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 12 dicembre 2011*

---

<sup>2</sup> Cass. civ., Sez. II, 20 maggio 2010, n. 12427; Cass. civ., Sez. II, 15 aprile 2010, n. 9089; Cass. civ., Sez. II, 31 agosto 2007, n. 18469; Cass. civ., Sez. V, 25 luglio 2007, n. 12264; Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9880.

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice  
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –  
Aggiornato al D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121"

Vedi pagina "corsi&formazione" in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)